



Prot. n.1967

Barletta, 28/04/2018

Ai collaboratori scolastici  
p.c. Al DSGA

COMUNICAZIONE N. 137

OGGETTO: CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018. Codice disciplinare personale Sezione Scuola. Pubblicazione sul sito  
In allegato il CCNL 2016-18 contenente, all'art. 13, il Codice di comportamento.

Il 19 aprile u.s. l'Aran e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, il cui testo è rinvenibile sul sito dell'ARAN

[https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL\\_%20ISTRUZIONE\\_e...](https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTRUZIONE_e...)

In tema di sanzioni disciplinari previste per il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, si richiama l'attenzione delle SS.LL., sull'art. 13, intitolato Codice disciplinare, che al comma 11 prevede espressamente che al Codice stesso debba essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

Il successivo comma 12, stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il richiamato art.55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Si precisa, inoltre, che risulta confermato l'art. 55bis 9-quater del Decreto Legislativo n.165/2001 che prescrive che per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale, e che per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L'art. 12 del nuovo CCNL prevede, infatti, al comma 3, che per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, ed al successivo comma 8. che resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

Pag. 1 di 2



Per quanto concerne, infine, la responsabilità disciplinare del personale docente ed educativo, nelle more della sessione negoziale che dovrebbe concludersi entro il mese di

luglio 2018, si evidenziano le rilevanti modifiche introdotte dal comma 3 dell'art. 29 del citato CCNL alla disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 498 del T.U. n. 297/94.

Si richiama allo scopo l'art. 29, unitamente agli artt. 492-498 del T.U. n. 297/94, poiché detta disposizione integra il codice disciplinare applicabile al personale docente ed educativo.

Si pubblica, pertanto, nell'area amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti.

In allegato il CCNL 2016-18 contenente, all'art. 13, il Codice di comportamento.



Il dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993